

Regolamento per l'utilizzo delle superfici e delle aree pubbliche

Approvato con delibera consiliare n. 7 del 09.02.2010, integrato con piano delle tipologie di occupazioni ed appendice normativa per le aree centrali della città con delibera consiliare n. 101 del 03.11.2010, modificato con delibere consiliari n. 83 del 27.09.2010, n. 114 del 29.11.2010, n. 6 dell'8.02.2012 e n. 104 del 10.12.2012.

TITOLO 1 - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento si riferisce alla occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano sottoposte a servitù di uso pubblico le aree private aperte su spazi o vie pubbliche, inserite nell'ambito della toponomastica comunale da oltre vent'anni e sulle quali l'Amministrazione abbia provveduto negli anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria dotandole di pubblici servizi (pavimentazione, sistema di raccolta delle acque, pubblica illuminazione, ecc.).
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche nell'attività di rilascio di pareri o nulla osta per occupazioni da realizzare in aree del demanio patrimoniale dello stato e del demanio portuale.
4. Le finalità del presente regolamento sono le seguenti:
 - a) ordinare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi, le attività commerciali ed artigianali;
 - b) individuare criteri di indirizzo per le altre tipologie di occupazione;
 - b) garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza e di qualificazione funzionale dell'ambiente cittadino;
 - c) specificare le caratteristiche ed i requisiti qualitativi delle installazioni, allo scopo di orientarne la progettazione e migliorarne il loro inserimento ambientale, in armonia con gli elementi di arredo urbano;
 - d) concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico esercizio con un inserimento equilibrato degli spazi aperti;
 - e) concorrere alla promozione dell'offerta turistica e del turismo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) L'occupazione di suolo pubblico quale sottrazione di suolo pubblico alla comune disponibilità dei cittadini, a favore di un uso specifico, temporaneo o permanente, mediante installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto;
 - b) Per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (di seguito indicata come attività di somministrazione) la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati allo scopo;
 - c) Per esercizio commerciale i soli esercizi per il commercio al dettaglio;
 - d) Per laboratori artigianali esclusivamente le attività artigianali per la produzione e la vendita di prodotti di gastronomia (ad es. pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, ecc.);
 - e) Quale autorizzazione/concessione l'atto abilitativo necessario per l'occupazione di suolo pubblico o ad uso pubblico con le connesse installazioni;
 - f) Per elementi di arredo (tavoli, sedie, coperture, espositori, ecc.) i manufatti indicati negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 3 Tipologie di occupazione e durata

1. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere a carattere permanente o a carattere temporaneo. Il carattere di temporaneità deriva dalla intrinseca natura dell'attività di occupazione realizzata, a seconda che sia destinata a rispondere ad esigenze limitate nel tempo e transitorie, piuttosto che permanenti.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni realizzate dai titolari di attività di somministrazione sono temporanee e coincidenti con i periodi 1/05 - 30/9 e 1/10 - 30/04. Le chiusure stagionali, disciplinate ai sensi del successivo articolo 7 comma 2 possono essere utilizzate nel periodo che va dal 1/10 al 30/04, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo.

Art. 4 Condizioni e criteri generali per le occupazioni di suolo pubblico

1. Le aree e gli spazi pubblici che possono formare oggetto di richiesta di utilizzo in base a quanto disposto dal presente regolamento e con le modalità e le prescrizioni contenute nel regolamento TOSAP sono le seguenti:
 - vie e piazze;
 - aree pedonali;
 - aree a traffico limitato;
 - aree verdi;
 - aree sottoposte a servitù di uso pubblico.
2. La profondità massima consentita dell'occupazione, misurata sulla perpendicolare alla parete dell'edificio al quale essa si riferisce, è fissata in 6 metri lineari. La dimensione di tale profondità non tiene conto delle discontinuità della superficie occupata che si possono verificare, a titolo esemplificativo, nel caso in cui in prossimità dell'esercizio di somministrazione siano presenti essenze arboree, manufatti o elementi di arredo urbano da cui è necessario mantenere distanze, oppure nell'eventualità che, per situazioni e condizioni particolari, l'occupazione debba posizionarsi non in aderenza al fabbricato ove è posta l'attività.
3. Nelle piazze, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato l'occupazione di suolo, consentita su ciascun lato, non potrà avere una profondità superiore al 25% dello spazio pubblico disponibile, inteso come la distanza tra il fronte dell'edificio interessato ed il limite opposto del medesimo spazio pubblico. In considerazione della possibilità che possano verificarsi occupazioni su tutti i lati dello stesso spazio pubblico, esse non potranno comunque avere complessivamente una profondità superiore al 50% dello spazio pubblico disponibile. Allorquando sia presente una unica occupazione su un solo lato, la stessa non potrà avere una profondità superiore al 30% dello spazio pubblico disponibile, e comunque mai oltre la linea di mezzera, qualora individuabile; qualora successivamente al rilascio della concessione/autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico venga richiesta una occupazione sull'altro lato, la prima occupazione decade come previsto nel successivo articolo 20.
4. Nell'occupazione di marciapiedi e banchine la superficie occupata dovrà essere posta preferibilmente in adiacenza al fabbricato, non potrà mai superare la metà dello spazio disponibile e sempre a condizione che rimanga uno spazio libero minimo di 2 metri per la circolazione dei pedoni e dei diversamente abili. Qualora le ridotte dimensioni del marciapiede non consentano il rispetto di tali limiti, fermo il limite massimo del 50% di cui sopra, dovrà comunque essere lasciato uno spazio completamente libero di larghezza costante almeno pari a 120 centimetri ed in tal caso il fronte dell'occupazione non potrà superare il fronte del pubblico esercizio. Con apposito atto del Dirigente della Polizia Municipale verranno individuate le strade a minore intensità di traffico in

cui sarà possibile occupare la parte di strada destinata alla sosta dei veicoli ed in tali casi dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) dovrà essere allestito a cura del concessionario un passaggio pedonale di larghezza costante almeno pari alla profondità del marciapiede corrispondente e comunque mai inferiore a 90 cm sul lato esterno dell'occupazione, tale da non invadere la parte carrabile, che non presenti dislivelli, eventualmente colmati dall'installazione di una pedana pienamente accessibile di altezza pari al marciapiede corrispondente; tale passaggio pedonale lasciato libero da occupazione non concorrerà alla sommatoria della superficie occupata ai fini del calcolo della tariffa OSAP;
- b) dovrà essere collocata a cura del concessionario adeguata segnalazione ed in particolare segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento e la segnalazione di divieto di fermata durante la fase di permanenza delle strutture.

5. In caso di occupazione di spazi all'interno delle aree pedonali o di zone sottoposte a traffico limitato, dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno 3,5 metri, al netto delle occupazioni realizzabili su entrambi i fronti.

6. Nel caso in cui siano presenti negli spazi e nelle aree pubbliche essenze arboree, manufatti ed elementi di arredo urbano realizzati e posizionati dall'Amministrazione Comunale che non permettano l'utilizzo degli spazi nella misura massima consentita dalle norme del presente articolo, verrà in ogni caso considerato prevalente l'interesse pubblico al mantenimento dei medesimi manufatti ed elementi. In ogni caso dovrà essere lasciato uno spazio di libera circolazione di metri 2 dal perimetro di eventuali monumenti e da elementi di arredo in muratura.

7. Per le occupazioni di aree destinate a verde si applicano, nelle more dell'adeguamento del regolamento comunale del verde approvato con delibera consiliare n. 56 dell'11.06.09, i principi generali contenuti nel titolo 1 del presente regolamento (riferimento: delibera della Giunta Comunale n. 92 del 30.04.2011).

TITOLO 2 - OCCUPAZIONI CONNESSE AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 5 Condizioni e criteri per le occupazioni concesse ai titolari di esercizi di somministrazione

1. Possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico i titolari di attività di somministrazione che dispongono di piena accessibilità ai servizi da parte dei soggetti diversamente abili, ivi compresa la disponibilità di servizi igienici autonomamente accessibili secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. E' ammessa deroga alla condizione che precede solo per quelle attività site in edifici esistenti vincolati ai sensi delle normative vigenti, qualora il vincolo ne impedisca la messa a norma. Le occupazioni sono inoltre condizionate all'individuazione all'interno dei locali di adeguati spazi da destinare ai contenitori per la raccolta differenziata, nel rispetto delle norme regolamentari vigenti, della superficie minima pari a 2 mq e comunque non inferiore al 3% della superficie utile lorda dell'insieme dei medesimi locali. Detti adeguamenti dovranno essere realizzati entro e non oltre il 15 ottobre 2012, pena l'impossibilità di procedere ad un rinnovo delle autorizzazioni in atto e comunque la decadenza immediata delle suddette autorizzazioni. Le domande di rinnovo o di nuova autorizzazione dovranno pertanto rappresentare negli elaborati progettuali debitamente quotati, sottoscritti da tecnico abilitato, la presenza degli adeguamenti di cui sopra nel rispetto della normativa vigente, a pena di diniego dell'autorizzazione richiesta.

2. Per le occupazioni realizzate da titolari di attività di somministrazione, non potrà essere concessa una superficie superiore all' 80% della superficie utile lorda dei locali dell'edificio in cui viene esercitata l'attività, detratta la superficie destinata alla somministrazione non accessibile agli utenti diversamente abili, la superficie di eventuali locali accessori non posti al piano terra ed eventuali depositi non facenti parte dell'unità immobiliare in cui si svolge l'attività, con un limite massimo di 105 metri quadrati.

3 L'estensione lineare del fronte dell'occupazione di suolo e delle connesse installazioni di arredo

non deve essere superiore alla somma dei fronti del pubblico esercizio di cui è pertinenza. Tale misura, soltanto qualora inferiore all'estensione lineare complessiva di 15 metri, potrà essere derogata esclusivamente fino ad un massimo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci; in ogni caso non dovranno essere pregiudicati i diritti dei terzi e dovrà essere ottenuto il permesso scritto degli esercizi commerciali e dei proprietari degli immobili adiacenti la cui proiezione è interessata dalla collocazione.

3bis Nel caso di esercizi di somministrazione collocati in edifici ubicati all'angolo di due o più strade, è possibile effettuare, in aggiunta all'occupazione in corrispondenza dei fronti dell'edificio, anche quella degli spazi di raccordo non direttamente prospicienti i fronti dell'edificio: in tal caso la dimensione del fronte dell'occupazione viene calcolata in corrispondenza del lato più lungo dello spazio di raccordo.

4. Per gli esercizi organizzati su più livelli, al fine del calcolo della dimensione del fronte dell'occupazione, si terrà conto della larghezza del livello con maggiore estensione e, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali o proprietà dovranno essere autorizzate per iscritto da queste ultime.

5. Per gli esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo planimetrico, dovrà essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della dimensione minima del marciapiede (comunque libera) e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

5bis Le attività di commercio sulle aree pubbliche, qualora insistano in tutto o in parte sulla stessa area oggetto di occupazione temporanea da parte di esercizi di somministrazione, mantengono la priorità sull'occupazione medesima, la quale dovrà pertanto essere interrotta in occasione dello svolgimento delle attività di commercio sulle aree pubbliche.

6. Date le tipologie di arredo posizionabili per le occupazioni connesse ad esercizi di somministrazione e la temporaneità delle concessioni/autorizzazioni di occupazioni del suolo pubblico, le stesse non comportano in nessun caso la necessità di un titolo edilizio abilitativo, sia esso denuncia di inizio attività edilizia o permesso di costruire; le occupazioni insistono peraltro su aree che lo strumento urbanistico destina alla viabilità pedonale o veicolare e quindi non suscettibili di edificazione o di sviluppo di volumetrie.

7. Le tipologie di arredo e le modalità di installazione sono previste negli articoli che seguono.

Art. 6 Tipologie di arredo posizionabili

1. Gli elementi di arredo sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione appoggiati a terra;
- c) Pedane;
- d) Stufe ad irraggiamento;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie come meglio indicato nell'articolo che segue.

2. I tavoli, le sedie, gli ombrelloni e le coperture dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, privilegiando tonalità tenui.

3. Le fioriere e gli elementi di delimitazione appoggiati a terra, opachi o trasparenti, non devono superare i 120 cm di altezza.

4. Sono consentite pedane di superficie non superiore a quella dello spazio pubblico autorizzato, prevalentemente finalizzate a rendere omogeneo il piano di calpestio, ad eliminare le barriere architettoniche ed a consentire l'allocazione di impianti: tali pedane dovranno essere

adeguatamente raccordate alle superfici circostanti e non potranno di norma superare l'altezza di 10 cm.

5. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti.

6. Per gli apparecchi riscaldanti è consentita l'installazione di funghi riscaldanti omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza nelle tipologie più semplici.

7. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Art. 7 Tipologie ammesse per gli elementi di copertura

1. La copertura è consentita nelle tipologie di seguito indicate, che dovranno in ogni caso avere un'altezza minima in gronda di metri 2,20 ed un'altezza massima al colmo di metri 3,00; non è consentito l'abbassamento verticale del telo di tende e coperture al di sotto di metri 2,00 dal piano di calpestio:

a) Ombrelloni di forma rotonda, quadrata e rettangolare disposti singolarmente o in serie.

b) Tende a falda (a telo teso o pantalera) costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di appoggio al suolo. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie.

c) Tende a falda con montante costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie.

d) Copertura a doppia falda, che si presenta con due soluzioni:

1) con struttura centrale di sostegno;

2) con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei lati minori.

e) Copertura a capottina, che si presenta con due soluzioni:

1) con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;

2) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

f) Copertura a padiglione, che si presenta di massima con due soluzioni:

1) con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;

2) a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.

g) Copertura a vela costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo.

h) Copertura a gazebo con struttura in metallo e/o legno senza chiusure frontali o laterali.

2. Sono ammesse chiusure stagionali per il periodo che va dal 1/10 al 30/4. Le chiusure stagionali devono essere disposte su tre lati e con il quarto lato aperto verso l'attività. Qualora eccezionalmente l'occupazione sia prevista non in aderenza all'edificio, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- sul quarto lato potrà essere installato un paravento avente altezza massima non superiore a ml 0,90;
- sopra tale paravento potrà essere montata una tendina retrattile verticale;
- in ogni caso durante l'apertura dell'attività dovrà essere lasciato aperto il varco di accesso;
- tale varco di accesso potrà essere chiuso esclusivamente al termine dell'attività di lavoro giornaliera, al fine di mettere in sicurezza l'impianto e gli arredi.

Le chiusure stagionali possono essere realizzate con paraventi di altezza massima di metri 1,80, realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro di sicurezza o lamiera d'acciaio liscia, mentre solo in

vetro di sicurezza per la parte restante, o in abbinamento con i gazebo con rotolanti che partano dal basso in pvc trasparente e guide laterali o pannelli scorrevoli che partano sempre dal basso in vetro di sicurezza fino a raggiungere l'altezza massima di metri 1,80.

3. Le strutture e i manufatti devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione/concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

Art. 8 Norme per l'installazione

1. Gli elementi di arredo, fatta eccezione per situazioni e condizioni espressamente individuate e motivate dal Dirigente competente sentita la conferenza dei servizi, devono essere installati in aderenza al fabbricato ove è posta l'attività, garantendo lo spazio per la circolazione dei pedoni preferibilmente sul lato esterno dell'occupazione.

2. Non è consentito installare elementi di arredo se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli.

3. Non è consentito installare elementi di arredo sulla sede delle strade destinate alla circolazione di veicoli con alta densità di traffico, individuate con apposito atto del dirigente della Polizia Municipale. Non è consentito altresì installare elementi di arredo in corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza inferiore a 50 cm dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 15 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 7. Non è consentito installare elementi di arredo a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, o classificati come di interesse storico ed artistico. Gli elementi di arredo non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, installati o autorizzati dal Comune.

4. Non è consentito installare elementi di arredo in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie gli elementi stessi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 metri nelle zone diverse da quelle pedonali. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Settore o Servizio della Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione degli elementi di arredo occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore o Servizio della Polizia Municipale.

5. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 3,00.

6. Gli spazi esterni allestiti con elementi di arredo devono essere realizzati ed installati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare autonomamente accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che accompagna la domanda. In tal caso dovrà essere valutata l'ammissibilità della richiesta.

7. E' prevista la possibilità di installare, negli spazi pubblici concessi, apparecchi di amplificazione previa presentazione di certificazione di impatto acustico-ambientale a firma di un tecnico abilitato.

8. Gli elementi di arredo non dovranno riportare alcuna immagine o messaggio pubblicitario, salvo quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne di esercizio, non luminosi né illuminati.

TITOLO 3 – ALTRE OCCUPAZIONI

Art. 9 Condizioni e criteri per occupazioni realizzate da esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali possono richiedere di occupare il suolo e gli spazi pubblici esclusivamente per il posizionamento di elementi di esposizione.
2. L'occupazione da parte degli esercizi commerciali deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte stesso (o i fronti in caso di negozio con più lati affacciati sullo spazio pubblico), per una profondità massima di 1,20 metri. L'occupazione dovrà essere effettuata entro la fascia di 2 metri dal filo del fabbricato. Con apposito atto del Dirigente competente verranno definiti criteri tesi a garantire il decoro urbano per dette occupazioni.
3. Gli esercizi commerciali confinanti con esercizi di somministrazione che effettuano l'occupazione possono posizionare gli elementi di esposizione oltre la fascia di 2 metri dal filo del fabbricato, fino a raggiungere la stessa distanza dalla parete autorizzata all'esercizio di somministrazione per gli elementi di arredo collocati in aderenza all'edificio; tale possibilità di deroga viene concessa sui fronti degli esercizi commerciali con uno sviluppo non superiore a 5 metri, ferma restando la profondità massima di 1,20 metri dell'occupazione.

Art. 10 Condizioni e criteri per occupazioni realizzate da laboratori artigianali

1. Ai laboratori artigianali è consentito occupare spazi pubblici esclusivamente per il posizionamento dei seguenti elementi di arredo: sedie o poltroncine in un numero massimo di cinque, pedane, impianto di illuminazione e cestini per la raccolta dei rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare, sempre a condizione che ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione pedonale e nel rispetto delle norme del codice della strada.
2. L'occupazione da parte delle attività artigianali deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte stesso (o i fronti in caso di negozio con più lati affacciati sullo spazio pubblico), per una profondità massima di 1,20 metri. L'occupazione dovrà essere effettuata entro la fascia di 2 metri dal filo del fabbricato. Con apposito atto del Dirigente competente verranno definiti criteri tesi a garantire il decoro urbano per dette occupazioni.
3. Per la durata si fa riferimento a quella prevista per le occupazioni realizzate dai titolari di attività di somministrazione.

Art. 11 Condizioni e criteri per occupazioni edili

1. Le occupazioni connesse allo svolgimento di attività edilizie devono effettuarsi nel rispetto del Codice della Strada, del regolamento di Polizia Urbana e delle norme per l'installazione dei cantieri. Le occupazioni non potranno avere inizio nei mesi di agosto e dicembre.
2. I pannelli, le reti o i teli posti a protezione e delimitazione del cantiere dovranno essere mantenuti costantemente in condizioni di decoro e di sicurezza, al fine di non arrecare disturbo o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli. Per i cantieri di durata superiore a sei mesi dovranno essere utilizzati esclusivamente pannelli decorati.
3. Qualora vengano utilizzati, a protezione dei cantieri e delle impalcature, pannelli, reti o teli decorati con particolari disegni od effetti, comunque non contrari al pubblico decoro, una superficie non superiore al 50% dello spazio disponibile in verticale potrà essere utilizzato per l'installazione di supporti pubblicitari, conformi al Piano Generale degli Impianti e al Regolamento Comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e con pagamento dell'imposta sulla pubblicità in misura ridotta del 50%.
4. Le occupazioni realizzate per lo svolgimento di attività edilizia connesse ad una DIAE potranno essere rilasciate per un periodo massimo di 300 giorni, mentre le concessioni connesse ad un permesso di costruire potranno prevedere una durata massima non superiore a 3 anni, salva in entrambi i casi la facoltà di proroga.

5. Ulteriori disposizioni di dettaglio, stante la particolare complessità tecnica della materia, verranno approvate dalla Giunta comunale con apposito disciplinare.

Art. 12 Condizioni e criteri per occupazioni per operazioni di carico e scarico

1. Per le occupazioni temporanee connesse ad attività di carico e scarico o recupero di calcinacci e dei materiali edili per non più di 8 ore al giorno e per non più di 30 o 60 giornate l'anno, potranno essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni ricorrenti con pagamento di un importo anticipato per metro quadro occupato, parametrato in via convenzionale alla tariffa legato al singolo autocarro o automezzo di cantiere e valevole per 365 giorni dall'atto del rilascio. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il titolare per usufruire dell'occupazione provvederà, almeno 72 ore prima, a comunicare via fax al Comando della Polizia Municipale il giorno e la zona interessata dalle operazioni al fine di richiedere l'apposizione della opportuna segnaletica. All'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere esibito anche il pagamento una tantum per contributo alle spese di apposizione della segnaletica.

2. Ulteriori disposizioni di dettaglio potranno essere approvate dalla Giunta con apposito disciplinare.

Art. 13 Condizioni e criteri per occupazioni realizzate da enti e società proprietari o gestori di reti ed impianti di erogazione di pubblico servizio

1. Ad integrazione di quanto previsto dal Regolamento TOSAP e dal Regolamento comunale sui cavi e le canalizzazioni, le occupazioni realizzate da enti e società proprietari o gestori di reti ed impianti di erogazione di pubblico servizio nel sottosuolo, si intendono autorizzate con il rilascio dell'autorizzazione allo scavo.

2. E' in facoltà dell'ente o della società interessata di costituire, in luogo di un deposito cauzionale per ogni cantiere o lavoro intrapreso, un'unica garanzia, di durata annuale o superiore, il cui importo venga concordato con il Settore Lavori Pubblici e Tutela Ambientale sulla base dell'importo previsto nel citato regolamento dei cavi e delle canalizzazioni e dei metri presuntivi occupati nel corso del periodo di riferimento.

3. In caso di utilizzo di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, la stessa dovrà prevedere quanto stabilito al successivo art. 18. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale, in caso di inerzia dell'ente o della società, procedere d'ufficio, a seguito di formale diffida, al corretto ripristino degli spazi occupati o danneggiati, con addebito all'ente o alla società responsabile. Il costo verrà recuperato incamerando la cauzione, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Art. 14 Condizioni e criteri per occupazioni per esercizio di attività diverse ed in concomitanza con manifestazioni

1. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea per l'installazione di attrazioni in occasione di feste o sagre e, durante il periodo estivo, solo nella zone appositamente individuate dalla Giunta Comunale per l'esercizio delle attività di mestieri girovaghi.

2. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea per l'installazione di noleggio di biciclette solo ai titolari di regolari licenze o di dichiarazioni di inizio attività; in tal caso l'occupazione potrà essere rilasciata per un solo sito per ogni licenza e per una superficie non superiore a 20 mq. La durata massima di tali occupazioni non potrà superare i 120 giorni.

3. In occasione di particolari cerimonie religiose o eventi quali manifestazioni, inaugurazioni o eventi mondani, al solo fine di consentire un corretto svolgimento delle stesse e di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e dei veicoli, potrà essere autorizzata anche l'occupazione

temporanea di spazi destinati alla sosta o al transito dei veicoli, per la superficie e il tempo strettamente necessari.

4. Per le occupazioni di cui al comma precedente non si applicano parametri predefiniti, ma gli stessi vengono individuati di volta in volta con l'unico limite di garantire la sicurezza pubblica. Le richieste di utilizzo dovranno essere comunque limitate allo spazio e al tempo strettamente indispensabile.

Art. 15 Condizioni e criteri per occupazioni realizzate da privati

1. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea realizzata con la collocazione di soli elementi di arredo costituiti da vasi, fioriere e sedie, per un numero massimo di due elementi e per un ingombro complessivo non superiore al metro quadro, qualora poste esclusivamente in adiacenza e a filo del fabbricato. Tale occupazione è ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente di lasciare uno spazio per il passaggio pedonale di almeno 2 metri. Nelle zone in cui non è presente il marciapiede, la collocazione è possibile solo se rimane uno spazio di almeno 3,5 metri.

2. L'occupazione realizzata da privati in base al presente articolo è esente dal pagamento della tassa, salvo l'onere di munirsi dell'autorizzazione.

3. Il mancato mantenimento in condizioni di pulizia, decoro e sicurezza degli elementi autorizzati, precluderà il rinnovo o la proroga dell'autorizzazione per 12 mesi.

TITOLO 4 - NORME SUL PROCEDIMENTO

Art 16 Modalità di presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione

1. In conformità a quanto previsto dal regolamento Tosap, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o la concessione del suolo pubblico deve essere presentata dal soggetto titolare delle attività.

2. Le domande, in carta legale e conformi al modello predisposto dagli uffici competenti e disponibili sia presso gli uffici medesime che sul sito www.comunesbt.it, dovranno essere corredate, a seconda della tipologia e dello scopo dell'occupazione, dalla seguente documentazione:

- a. planimetrie in due copie (in tre qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1: 100 o 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui si intende effettuare l'occupazione, della presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. In caso di richieste riguardanti il posizionamento di elementi di arredo devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi ed impianti interni, ove previsti e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. In ogni caso gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- b. relazione tecnica illustrativa a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- c. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
- d. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove dovranno essere inseriti gli arredi, in duplice copia o su supporto informatico (file .jpg o altro formato

simile);

- e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- g. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
- h. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
- i. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
- j. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- k. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
- l. copie dei versamenti delle tasse e dei tributi comunali inerenti l'occupazione, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- m. autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento;
- n. ogni altro parere o nulla osta richiesto per le attività da svolgersi nell'area oggetto di occupazione;
- o. (solo per le occupazioni permanenti o per quelle stagionali) attestazione dell'avvenuto versamento dell'importo fissato dalla giunta Comunale relativo al rimborso spese istruttorie;
- p. 1 marca da bollo da apporre sull'atto di autorizzazione o di concessione.

3. La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea per la collocazione di elementi di arredo sarà rilasciata previo parere favorevole della conferenza di servizi interna che vedrà la partecipazione dei rappresentanti dei competenti Servizi dei Settori Progettazione Opere Pubbliche, Manutenzione e Qualità Urbana, Sviluppo del Territorio e dell'Economia Locale, Polizia Municipale; il Servizio Gestione Aree Verdi sarà presente nel caso in cui la domanda si riferisca ad aree verdi.

4. Detta conferenza si esprime in merito all'ammissibilità della concessione/autorizzazione di occupazione anche in forza di valutazioni sulla valenza architettonica e cromatica dell'intervento.

5. Sull'atto di concessione verrà prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata.

6. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o della concessione il responsabile dell'ufficio o del servizio preposto al rilascio del provvedimento deve dare comunicazione agli altri servizi interessati, in particolare al servizio che gestisce la Tarsu, alla Polizia Municipale, allo Sportello Unico delle Imprese (ove riguardi pubblici esercizi o attività commerciali), allo Sportello dell'Edilizia (ove riguardi occupazioni edili), al Servizio gestione aree verdi (nel caso di aree verdi) ed al soggetto incaricato della riscossione TOSAP.

7. La concessione /autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'ufficio competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; il termine potrà essere sospeso per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni per l'acquisizione di certificazioni e/ o integrazioni documentali.

8. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore non superiore a 7 giorni la richiesta di autorizzazione va indirizzata al Comando della Polizia Municipale e presentata almeno cinque giorni prima della decorrenza dell'occupazione; la Polizia Municipale provvederà ad emettere l'autorizzazione e le relative ordinanze per il traffico, ove necessarie, entro e non oltre cinque giorni dalla presentazione.

Art. 17 Deposito cauzionale

1. Ad integrazione di quanto disposto dal regolamento TOSAP, le autorizzazioni e le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, ove comportino l'esercizio di attività che mettano a rischio il patrimonio pubblico (pavimentazioni, impianti, elementi di arredo o essenze arboree, ecc.) potranno essere rilasciate solo a seguito di costituzione di apposito deposito cauzionale, quantificato annualmente dalla giunta comunale a metro quadro, in ragione delle caratteristiche dell'area occupata.
2. La cauzione potrà essere presentata anche sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; in tal caso il documento dovrà prevedere la clausola che impegna il garante a versare l'importo "a prima richiesta" ed entro il termine di 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di utilizzo delle somme depositate da parte dell'Amministrazione per il ripristino di eventuali danni causati dall'occupazione, l'importo garantito dovrà essere reintegrato entro 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.
4. La cauzione non è comunque dovuta per le occupazioni realizzate da privati.

Art. 18 Domanda di rinnovo

1. Le domande di rinnovo di cui all'articolo 3 comma 5 devono essere presentate, dallo stesso soggetto già autorizzato, almeno 90 giorni prima della scadenza dell'atto di autorizzazione o di concessione cui si riferiscono.
2. La domanda di rinnovo può essere presentata in carta semplice, citando solo l'estremo dell'atto iniziale e specificando se le modalità di occupazione sono rimaste le medesime.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente non rispetti il termine di cui al comma 1, o siano cambiate le modalità di occupazione, l'ufficio considererà la domanda come una nuova istanza e provvederà pertanto a chiedere la documentazione integrativa, compreso il pagamento dell'imposta di bollo.

TITOLO 5 - NORME FINALI

Art. 19 Esclusioni per occupazioni realizzate in zone determinate

2. Sono escluse dalla possibilità di utilizzo con occupazioni a carattere permanente, fatta eccezione per le edicole per la rivendita dei giornali, le aree e gli spazi pubblici che sono stati oggetto di interventi di riqualificazione, poste nelle zone A e sul Lungomare, lato est. Dal presente divieto sono escluse le occupazioni realizzate per la posa di manufatti ed impianti di servizi a rete e di pubblica utilità e per i cantieri edili.

Art. 20 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La decadenza dall'atto di autorizzazione o di concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c) danni alle proprietà comunali;
 - d) violazioni del disposto relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subentro nell'uso dei beni concesso disciplinate dal successivo art. 23;
 - e) mancato versamento della tassa e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata dal regolamento TOSAP;

- f) richiesta di nuova concessione/autorizzazione di occupazione su suolo pubblico dall'altro lato dello stesso spazio con obbligo di ricondurre la profondità della occupazione al limite complessivo del 50% posto dal comma 2 dell'art 4.
2. La decadenza non comporta diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
 3. La decadenza è dichiarata con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
 4. L'autorizzazione e la concessione si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - b) per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 22.
 5. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione nuoccia al decoro e alla pulizia dei luoghi, provochi pericolo per le persone e/o le cose e comporti il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
 6. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
 7. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b. in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - c. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area occupata per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 5;
 8. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono adottati dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
 9. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertati dalla Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
 10. I provvedimenti di cui al presente articolo e di cui al successivo articolo sono adottati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

Art. 21 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione o la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata con provvedimento motivato del soggetto competente al rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso.
2. L'autorizzazione o la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa per motivi di interesse pubblico, con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento, nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di

servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;

- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;
- c. per l'effettuazione di manifestazioni, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che interessino l'area oggetto di occupazione, con preavviso di almeno cinque giorni .

I costi saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente.

Art. 22 Rinuncia

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, deve essere comunicata dal titolare della concessione o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.

2. La minore durata del periodo di occupazione dovrà essere immediatamente comunicato all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione al fine della verifica dell'effettiva rimozione dell'occupazione. Solo a seguito di tale verifica potrà essere richiesto, al soggetto incaricato della riscossione della TOSAP, la relativa riduzione della tassa dovuta.

Art. 23 Subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione per l'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri salvo il caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione e ne dia preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.

2. Il subentrante rimane obbligato nei confronti del Comune con le modalità e nei termini del primo concessionario e per la durata residua dell'atto di autorizzazione o concessione

Art. 24 Riduzioni e gratuità dell'occupazione

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica o nell'ambito di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, il Sindaco o l'Assessore competente , può conferire indirizzi per una riduzione della tassa dovuta per occupazione del suolo pubblico o la gratuità dell'autorizzazione.

Art. 25 Obblighi e prescrizioni

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo e ai beni pubblici o a proprietà private dagli elementi di arredo posizionati o nel corso delle attività svolte nelle aree occupate, deve essere risarcito dai titolari dell'autorizzazione o della concessione.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, previa diffida,

addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

3. In tal caso si provvederà automaticamente all'utilizzo del deposito cauzionale o all'incameramento della relativa polizza prestata.

Art. 26 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione/autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art 20 del decreto legislativo 30 aprile n. 285, oltre al pagamento delle somme dovute in base al Regolamento TOSAP per l'occupazione abusiva.

2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, diverse da quelle di cui al comma 1, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare il corretto utilizzo degli spazi occupati e lo stato dei luoghi.

3 Per le violazioni alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art 16 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.

4. L'omesso ripristino delle corrette condizioni di utilizzo degli spazi sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o concessione o alla proroga e al rinnovo della medesima per la durata di mesi 12

Art. 27 Disposizioni transitorie e finali

1. Tutti i soggetti titolari di occupazioni già in essere nel territorio comunale dovranno, al momento della scadenza dell'autorizzazione o della concessione presentare una nuova richiesta conforme al presente Regolamento.

2. Ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 3, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento saranno avviate, conformemente a quanto già previsto dall'art. 18 del regolamento TOSAP, i provvedimenti di revoca delle occupazioni permanenti esistenti nelle aree oggetto di riqualificazione.

3. In considerazione della particolare conformazione ed importanza di zone centrali di San Benedetto del Tronto, con apposito atto del consiglio comunale verrà approvato entro il 31/10/2010 un piano delle occupazioni che indichi le tipologie di arredo ammissibili tendente all'uniformità, anche cromatica, delle stesse all'interno di ciascuna zona omogenea. La mancata approvazione del piano nei termini previsti non comporta la non applicazione del comma che segue.

4. I titolari di esercizi di somministrazione destinatari di occupazioni autorizzate e/o prorogate nel corso degli anni 2008 e 2009 che risultino in contrasto con le presenti norme dovranno adeguare gli elementi di arredo e la conseguente occupazione di spazi entro e non oltre il 31/01/2011. Dovrà comunque essere presentata dagli interessati apposita domanda in tal senso dopo l'approvazione del presente regolamento, e le autorizzazioni potranno essere concesse nei limiti di quanto originariamente assentito, restando quindi escluse e vietate tipologie di arredo che comportino il configurarsi di una volumetria chiusa, mentre risultano consentite le chiusure stagionali previste dal presente regolamento. Resta fermo altresì il termine di 24 mesi fissato dall'art 5 comma 1 per gli adeguamenti interni.

5. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 101 del 3/11/2010

Modificata con delibera consiliare n. 104 del 10.12.2012

APPENDICE NORMATIVA AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SUPERFICI E DELLE AREE PUBBLICHE

Articolo 1 – Finalità ed ambito territoriale di applicazione

1. Le presenti norme, redatte in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 27, comma 3, del regolamento per l'utilizzo delle superfici ed aree pubbliche (nel seguito indicato semplicemente come "regolamento"), indicano le tipologie di arredo ammissibili tendenti all'uniformità, anche cromatica, delle stesse e si applicano alle istanze di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico connesse ad esercizi di somministrazione insistenti nelle aree centrali della città (zona delimitata da Via Roma a nord, da Corso Mazzini e Via Cavour ad ovest, dall'alveo del torrente Albula a sud, da brevi tratti di Viale Buozzi e Via delle Tamerici, da Viale Marinai d'Italia, Via Fiscaletti e Via Gramsci sul margine est).

Articolo 2 – Piano delle tipologie delle occupazioni

1. Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche e strutturali degli elementi di copertura e di chiusura perimetrale ammessi, con indicazione dei materiali e delle coloriture per gli stessi consentite, si rimanda agli schemi grafici allegati al piano delle tipologie delle occupazioni, che viene integrato dalle presenti norme.

Articolo 3 – Derogabilità a norme del regolamento per l'utilizzo delle superfici ed aree pubbliche

1. La dimensione del fronte dell'occupazione può essere superiore al limite massimo di 15 metri complessivi stabilito dall'art. 5, comma 3 del regolamento. Nel caso in cui venga applicata tale deroga, l'estensione lineare del fronte dell'occupazione del suolo e delle connesse installazioni di arredo non potrà mai essere superiore al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza: pertanto non sussisterà la possibilità di deroga prevista dal secondo periodo del 3° comma dell'art. 5 del regolamento.
2. Nel caso di esercizi di somministrazione collocati in edifici ubicati all'angolo di due o più strade, è possibile effettuare, in aggiunta all'occupazione in corrispondenza dei fronti dell'edificio, anche quella degli spazi di raccordo non direttamente prospicienti i fronti dell'edificio: in tal caso la dimensione del fronte dell'occupazione viene calcolata in corrispondenza del lato più lungo dello spazio di raccordo.
3. E' consentito, in deroga a quanto previsto dal 3° comma dell'art. 8 del regolamento, installare elementi di arredo fino ad una distanza di 50 cm dal tronco di alberi.
4. Nelle strade laterali ricadenti nell'ambito delle zone pedonali e delle zone a traffico limitato sono consentite le seguenti deroghe:
 - a) nel caso di occupazioni che si fronteggino per uno sviluppo lineare non superiore a 4 metri, è consentita a ciascun esercizio una occupazione in aderenza al fabbricato di profondità non superiore al 30% dello spazio pubblico disponibile;
 - b) nel caso in cui non siano presenti occupazioni che si fronteggiano, è consentita a ciascun esercizio una occupazione in aderenza al fabbricato di profondità non superiore al 40% dello spazio pubblico disponibile.
5. Qualora l'esercizio si affacci su un primo spazio pubblico confinante con un ulteriore spazio pubblico, è possibile raggiungere una profondità dell'occupazione in aderenza al fabbricato non superiore al 40% di quella del primo spazio pubblico;
6. Tutte le misure di derogabilità previste dall'art. 3 non potranno comunque consentire occupazioni di superfici di aree pubbliche superiori a 105 metri quadrati.

Articolo 4 – Limitazioni a parametri dimensionali del regolamento per l'utilizzo delle superfici ed aree pubbliche

1. La profondità massima consentita dell'occupazione, di cui al 2° comma dell'art. 4 del regolamento, è fissata in 6 metri lineari, fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti percentuali previsti per il medesimo parametro dal 3° comma dell'art. 4 del regolamento. La dimensione di tale profondità non tiene conto delle discontinuità della superficie occupata che si possono verificare, a titolo esemplificativo, nel caso in cui in prossimità dell'esercizio di somministrazione siano presenti essenze arboree, manufatti o elementi di arredo urbano da cui è necessario mantenere distanze, oppure nell'eventualità che, per situazioni e condizioni particolari, l'occupazione debba posizionarsi non in aderenza al fabbricato ove è posta l'attività.


Articolo 5 – Limitazioni alle caratteristiche tipologiche di alcuni elementi di arredo previsti dal regolamento per l'utilizzo delle superfici ed aree pubbliche

1. Non sono consentiti elementi di delimitazione perimetrale degli spazi occupati costituiti esclusivamente da fioriere: sono pertanto preferibili, sia come elementi di delimitazione perimetrale di cui al 3° comma dell'art. 6 del regolamento, che come chiusure stagionali di cui al 2° comma dell'art. 7 del medesimo regolamento, manufatti realizzati in plexiglas o in vetro di sicurezza, o in alternativa grigliati in legno a maglie larghe, installati in maniera da garantire la pressoché completa trasparenza.
2. Le chiusure stagionali di cui al 2° comma dell'art. 7 del regolamento possono essere collocate soltanto in corrispondenza della porzione di spazio pubblico occupata in aderenza al fabbricato ove è posta l'attività: pertanto l'eventuale porzione di spazio pubblico occupata non in aderenza all'edificio dovrà risultare priva di chiusure stagionali.
3. Per la porzione di spazio pubblico occupata in aderenza al fabbricato ove è posta l'attività sono consentite le tipologie di elementi di copertura previste dai punti a) (ombrelloni), b) (tende a falda senza punti di appoggio al suolo), c) (tende a falda con montanti di appoggio al suolo), h) (gazebo), di cui al 1° comma dell'art. 7 del regolamento; qualora sia scelta la tipologia del gazebo, dovrà essere aggiunto un elemento di copertura di una delle tipologie b) o c) sopra indicate.
4. Per l'eventuale porzione di spazio pubblico occupata non in aderenza all'edificio sono consentite tipologie di elementi di copertura previste dal punto a) (ombrelloni) di cui al 1° comma dell'art. 7 del Regolamento.
5. Nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato, solo in corrispondenza delle traverse laterali di Viale Secondo Moretti che presentino una larghezza non inferiore a metri 8,50, il principio dell'aderenza dell'occupazione al fabbricato, sancito dall'articolo 8, comma 1 del regolamento, può essere derogato per situazioni e condizioni particolari: in tal caso l'esercizio di somministrazione potrà effettuare un'unica occupazione, utilizzando:
 - le tipologie di copertura descritte ai punti a), d), e), f), g), h) del 1° comma dell'articolo 7 del regolamento (in deroga a quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 5 dell'appendice normativa);
 - gli elementi di delimitazione perimetrale e le chiusure stagionali descritte al 1° comma dell'articolo 5 dell'appendice normativa (in deroga a quanto disposto dal 2° comma dell'articolo 5 dell'appendice normativa).

Articolo 6 – Precisazioni sulle deroghe o limitazioni al regolamento per l'utilizzo delle superfici ed aree pubbliche

1. Le disposizioni contenute nella presente appendice normativa comportano deroghe o limitazioni agli specifici parametri dimensionali e tipologici, di volta in volta richiamati negli articoli precedenti, del regolamento per l'utilizzo delle superfici ed aree pubbliche, relativamente all'ambito territoriale di applicazione di cui al precedente articolo 1.


SPAZI ESTERNI DI PUBBLICI ESERCIZI



DEHOR CON TENDA O STRUTTURA

OCCUPAZIONE IN ASSENZA DI ESSENZE ARBOREE O ELEMENTI DI ARREDO

SPAZI ESTERNI DI PUBBLICI ESERCIZI



DEHOR CON TENDA O STRUTTURA + OMBRELLONE

OCCUPAZIONE CON PRESENZA DI ESSENZE ARBOREE O ELEMENTI DI ARREDO